

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1202

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FABRIZIO ROSSI, AMBROSI, AMORESE, CANGIANO, CERRETO, COLOMBO, COMBA, GIORGIANNI, LONGI, MARCHETTO ALIPRANDI, MASCARETTI, MICHELOTTI, MILANI, PELLICINI, TREMAGLIA, URZÌ, ZURZOLO

Istituzione del Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello

Presentata il 6 giugno 2023

ONOREVOLI COLLEGHI E COLLEGHE! — La laguna di Orbetello ha da sempre rappresentato sia in termini ambientali sia in termini naturalistici un'eccellenza non solo della regione Toscana, ma anche dell'Italia intera. Eccellenza italiana, troppo spesso abbandonata nel tempo a sé stessa e non adeguatamente tutelata dal punto di vista normativo.

Se la storia è maestra di vita, non possiamo dimenticare gli eventi succedutisi nel tempo per meglio illustrare la presente proposta di legge, a partire dalla fine del secolo scorso. Infatti, la crisi ambientale verificatasi nel corso di quegli anni consentì l'inserimento e la classificazione dell'area, costituita specificamente dalla la-

guna di Orbetello, quale area ad elevato rischio di crisi ambientale.

È fatto notorio che la situazione di assoluta criticità e rischio nella quale versa la laguna orbetellana è causata soprattutto da un insufficiente ricambio delle « acque di mare » all'interno della laguna stessa. Fatto, quest'ultimo, che comporta profondi squilibri all'ecosistema locale, che spinse l'allora Ministro dell'ambiente a chiedere al Ministro per il coordinamento della protezione civile, l'adozione di un'ordinanza, così da consentire l'attuazione di eventuali interventi urgenti. In conseguenza di tale sollecitazione, fu emanata la prima ordinanza per la nomina del Commissario delegato al risanamento della laguna.

Talvolta affrontare il problema non vuol dire risolverlo e, pertanto, la problematica fu affrontata ma purtroppo non fu risolta, essendo insufficienti le ordinanze e i decreti all'uopo emessi. Questi interventi di carattere gestionale, che avrebbero dovuto rappresentare un'eccezione e non la regola nell'attesa di trovare una vera soluzione strutturale e definitiva, si sono invece ripetuti nel tempo, protraendo di fatto la situazione di emergenza e la conseguente gestione commissariale fino ai giorni nostri, senza risolvere le problematiche vecchie e nuove che affliggono la laguna.

Tali scelte si sono rivelate palesemente non idonee in quanto una gestione commissariale che si rinnova temporalmente non permette un'adeguata programmazione di lungo periodo e respiro, atta invece a risolvere le cicliche e perduranti criticità ambientali e morfologiche insite nella laguna stessa. Inoltre, il perdurare di tutto questo, oltre a comportare ulteriori costi economici, non incide come dovrebbe nella dovuta tutela sia della biodiversità della laguna sia dello straordinario e diversificato patrimonio ambientale, zootecnico e faunistico che essa rappresenta per il territorio al confine tra la regione Toscana e la regione Lazio. Una porzione di territorio che comprende l'oasi del Fondo mondiale per la natura, la riserva naturale e la zona di protezione speciale.

Allo stato attuale serve un intervento normativo con l'obiettivo di definire, una volta per tutte, una forma di gestione ordinaria del complesso sistema rappresentato dalla laguna di Orbetello, istituendo e disciplinando un ente gestore, come tra l'altro indicato dalla conferenza delle varie amministrazioni territoriali, che operi tenendo conto delle molteplici esigenze ambientali, economiche e giuridiche che si sono rivelate nel corso degli anni di commissariamento.

Pertanto, alla luce di quanto sopra premesso, si evidenzia l'urgente necessità da parte del legislatore di porre un rimedio alle criticità, procedendo all'istituzione di un soggetto di diritto pubblico, dotato di una propria personalità giuridica, partecipato dallo Stato, dalla regione Toscana,

dalla provincia di Grosseto e dai comuni di Orbetello e di Monte Argentario, questi ultimi direttamente interessati alla tutela e alle risorse della laguna di Orbetello.

Se infatti lo Stato ha l'esclusiva competenza legislativa in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali e in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, oltre che aver sostenuto attivamente nel tempo, tramite il Ministero della transizione ecologica, quelle iniziative atte a risolvere l'emergenza, l'amministrazione provinciale e le amministrazioni comunali in oggetto rappresentano invece gli enti locali competenti territorialmente, titolari di funzioni proprie o delegate, spesso interferenti con l'attività sia emergenziale sia ordinaria di tutela e di protezione di questa particolare e unica realtà naturalistico-ambientale rappresentata dalla laguna di Orbetello.

Pertanto, è urgente la necessità di istituire un nuovo soggetto giuridico, deputato alla salvaguardia del territorio indicato, ricordandone le motivazioni principali che spingono in tale direzione.

In primis, nonostante i vari interventi di risanamento effettuati nel tempo da parte del Commissario delegato all'emergenza, la laguna di Orbetello, che come sopra specificato rappresenta un sistema eco-ambientale molto delicato e vulnerabile, necessita di una serie permanente di interventi di manutenzione e di gestione atti a conservare e a migliorare gradualmente l'attuale situazione di equilibrio ambientale. *In secundis*, le differenti competenze finora esistenti hanno portato a uno stato non soddisfacente di operatività o, meglio, quasi all'inerzia, la quale ha contribuito al graduale peggioramento della situazione eco-ambientale, sino alla determinazione dello stato di emergenza: *ergo*, la frammentazione delle competenze rende inefficiente l'azione. Un unico soggetto gestore, quale centro propulsivo dell'attività, appare il soggetto pubblico idoneo a raggiungere l'obiettivo gestionale.

A tale soggetto pubblico, in particolare vanno attribuite le seguenti funzioni:

unitarietà delle competenze sulla gestione;

potere decisionale sugli interventi e provvedimenti da effettuare, nel rispetto degli strumenti di pianificazione esistenti;

gestione diretta delle risorse derivanti dai contributi da parte degli enti e delle istituzioni competenti, e di quelle derivanti dalle attività collegate alla laguna;

possibilità di avanzare richieste, accedendo al finanziamento dei fondi dell'Unione europea o altri fondi eventualmente disponibili;

facoltà di coordinamento nei controlli e negli indirizzi, relativi all'attività di monitoraggio, ricerca e studi ambientali.

Nel caso di specie lo strumento consorile è lo strumento più idoneo, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'ente consorile, una volta costituito, sarà incaricato di svolgere tutte le attività occorrenti per la gestione dell'intero territorio della laguna di Orbetello. Nello specifico, le attività in oggetto riguarderanno sia la gestione sia la manutenzione degli impianti di pompaggio; la gestione e la manutenzione dei sistemi di paratoie esistenti alla foce del canale Fibia sul fiume Albegna e quella sul canale di Santa Liberata; la gestione e la manutenzione dell'impianto di «grigliatura» esistente sul canale di Ansedonia. Inoltre, provvederà alla gestione della raccolta, del trasporto e dello smaltimento delle alghe intercettate dagli impianti di grigliatura in località Patanella; alla raccolta e al trasporto delle alghe che si producono all'interno dei bacini lagunari; al trattamento delle alghe raccolte, compreso il riutilizzo delle stesse a fini di sistemazione ambientale; alla manutenzione degli strumenti atti al monitoraggio dello stato di salute ambientale lagunare come, ad esempio, sonde, idrometri, correntometri, e altro; alla gestione del sistema di raccolta dei dati derivanti dal

monitoraggio; alla validazione dei dati derivanti dal monitoraggio; alla gestione e alla manutenzione dei mezzi di proprietà del Commissario delegato; alle indagini periodiche di analisi chimiche e batteriologiche in ambito lagunare ivi compresa la manutenzione delle sponde e dei canali.

Il Consorzio avrà sede nel comune di Orbetello e godrà di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile, in un quadro di stretti rapporti funzionali e operativi con i vari uffici dello Stato, della regione Toscana e delle amministrazioni comunali locali in esso rappresentati.

La presente proposta di legge è composta da 15 articoli.

L'articolo 1 stabilisce le finalità della legge e prevede l'istituzione del Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello, di cui fanno parte lo Stato, la regione Toscana, la provincia di Grosseto e i comuni di Orbetello e di Monte Argentario.

Gli articoli 2 e 3 prevedono, rispettivamente, la collocazione della sede, individuata nel comune di Orbetello, e gli organi del Consorzio.

Gli articoli 4 e 5 prevedono le attività del Consorzio.

L'articolo 6 reca disposizioni sullo statuto del Consorzio, che deve essere predisposto d'intesa con gli altri enti consorziati e approvato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'articolo 7 disciplina la composizione e le attività dell'assemblea degli enti consorziati.

L'articolo 8 dispone la costituzione di un comitato tecnico-scientifico con funzioni di indirizzo, di proposta e consultive sulle attività svolte dal Consorzio, mentre l'articolo 9 reca disposizioni sulla nomina e sulle competenze dell'amministratore unico del Consorzio.

Gli articoli 10 e 11 recano disposizioni in materia di, rispettivamente, collegio dei revisori dei conti e bilanci.

L'articolo 12 prevede che entro il 31 luglio di ogni anno il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica approva gli indirizzi per l'attività del Consorzio, d'intesa con gli altri enti consorziati.

L'articolo 13 prevede lo strumento della conferenza di servizi quale procedura ordinaria per accelerare i processi autorizzativi, concessori e licenziatari, ad eccezione dei procedimenti in materia di edilizia.

L'articolo 14 disciplina l'attività di vigilanza sull'amministrazione del Consorzio.

Infine, l'articolo 15 reca la copertura finanziaria, pari a 5 milioni di euro annui, per sostenere l'attività ordinaria del Consorzio.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di assicurare la gestione unitaria della laguna di Orbetello, è istituito tra lo Stato, la regione Toscana, la provincia di Grosseto, il comune di Orbetello e il comune di Monte Argentario, il Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello, di seguito denominato « Consorzio ».

2. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico e ha competenza su tutto il territorio della laguna di Orbetello.

Art. 2.

(Sede del Consorzio)

1. La sede del Consorzio è stabilita nel comune di Orbetello.

Art. 3.

(Organi del Consorzio)

1. Sono organi del Consorzio:

- a) l'assemblea degli enti consorziati;
- b) il comitato tecnico;
- c) l'amministratore unico;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 4.

(Attività di gestione)

1. Il Consorzio si occupa della salvaguardia della laguna di Orbetello, di concerto con le competenti strutture degli enti consorziati, nel rispetto delle prerogative e a supporto delle attività istituzionali dei

medesimi, con riguardo alle seguenti attività:

a) gestione e manutenzione degli impianti, delle strumentazioni e dei mezzi tecnici, quali autocarri, imbarcazioni raccogli alghe e altri, compresi gli impianti di pompaggio, i sistemi di paratoie, gli impianti di grigliatura e gli strumenti di monitoraggio dello stato dell'ambiente lagunare, costituiti da sonde, idrometri e correntometri;

b) bonifica e manutenzione strutturale del sistema lagunare, compresa l'escavazione dei fanghi;

c) manutenzione e gestione del sistema di raccolta dei dati derivanti dal monitoraggio, nonché validazione dei dati stessi;

d) raccolta, trasporto, smaltimento e trattamento delle alghe che si producono all'interno dei bacini lagunari, compreso il riutilizzo delle stesse a fini di sistemazione ambientale;

e) sostegno ai processi gestionali e alla valorizzazione produttiva delle risorse ambientali;

f) campagne occasionali di analisi chimiche e batteriologiche in ambito lagunare;

g) attività di ricerca per il mantenimento dell'ecosistema ambientale;

h) manutenzione delle sponde e dei canali.

Art. 5.

(Piano annuale delle attività)

1. Le attività di cui all'articolo 4 sono svolte secondo quanto previsto nel piano annuale delle attività del Consorzio e sono distinte in ordinarie e straordinarie.

2. Il piano annuale delle attività è predisposto dall'amministratore unico del Consorzio sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 13 ed è adottato dall'assemblea degli enti consorziati. Esso è trasmesso, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, al Ministro dell'am-

biente e della sicurezza energetica che lo approva, sentiti gli enti consorziati, entro il 31 dicembre di ogni anno, dandone comunicazione al Consorzio.

3. Qualora sia dichiarato lo stato di emergenza per la laguna di Orbetello, l'amministratore unico del Consorzio, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, può modificare in via straordinaria il piano annuale delle attività di cui al presente articolo.

4. Il Consorzio è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'avanzamento del piano annuale delle attività al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che sovrintende all'attività del Consorzio.

Art. 6.

(Statuto del Consorzio)

1. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica approva lo schema di statuto del Consorzio, predisposto d'intesa con gli altri enti consorziati.

2. Lo statuto disciplina le modalità del rapporto tra il Consorzio e i soggetti che lo hanno costituito, le quote di partecipazione dei singoli consorziati, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, le modalità di reperimento del personale, l'eventuale dotazione organica e l'individuazione di un eventuale direttore.

3. Lo statuto contiene, altresì, le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del Consorzio, nonché quelle relative alle funzioni degli organi consortili. Esso disciplina inoltre le modalità d'ingresso e i casi di esclusione o di recesso dei consorziati nonché le indennità e i gettoni di presenza spettanti agli organi consortili. Lo statuto disciplina, altresì, tutto ciò che non è espressamente previsto dalla presente legge.

4. I principali atti di gestione del Consorzio, individuati dallo statuto, sono preventivamente comunicati al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, oltre che agli altri enti consorziati. In relazione agli atti trasmessi, ove lo statuto non ne preveda l'approvazione da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza

energetica, lo stesso può in qualsiasi momento impartire indirizzi al Consorzio, sentiti gli altri enti consorziati.

5. Le eventuali modifiche allo statuto sono approvate dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Consorzio, previa acquisizione del parere favorevole dell'assemblea degli enti consorziati. Le modifiche concernenti ampliamenti e adeguamenti dell'oggetto sociale sono approvate nel rispetto di quanto previsto dal piano annuale delle attività di cui all'articolo 5.

Art. 7.

(Assemblea degli enti consorziati)

1. L'assemblea degli enti consorziati è composta dai rappresentanti degli enti consorziati individuati dall'articolo 1. Il numero dei voti spettante a ciascuno dei consorziati è proporzionale alla quota di partecipazione individuata dallo statuto.

2. I rappresentanti dello Stato in seno all'assemblea degli enti consorziati sono i Ministri competenti in materia o loro delegati.

3. I rappresentanti della regione Toscana e degli enti consorziati in seno all'assemblea sono i legali rappresentanti o loro delegati; le modalità di sostituzione e di delega sono stabilite dai rispettivi ordinamenti.

4. Spetta all'assemblea degli enti consorziati:

a) adottare il bilancio preventivo economico pluriennale e annuale;

b) adottare il piano annuale delle attività del Consorzio e le sue eventuali modifiche in corso d'anno;

c) adottare il bilancio di esercizio e la relazione di gestione;

d) adottare lo statuto del Consorzio e i regolamenti interni di funzionamento;

e) adottare la pianta organica del Consorzio, ove prevista dallo statuto;

f) deliberare in ordine all'ingresso e al recesso degli enti consorziati;

g) nominare i componenti del comitato tecnico su designazione degli enti consorziati.

Art. 8.

(Comitato tecnico-scientifico)

1. Il comitato tecnico-scientifico ha funzioni di indirizzo, di proposta e consultive sulle attività svolte dal Consorzio. In particolare:

a) definisce le indicazioni operative sull'attività del Consorzio, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del piano annuale delle attività del Consorzio;

b) formula all'amministratore unico pareri preventivi sugli atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli enti consorziati, nonché sugli altri atti di gestione tecnica e amministrativa individuati dallo statuto;

c) supervisiona ed esprime valutazioni sui risultati dell'attività tecnica svolta dal Consorzio;

d) esprime pareri su ogni altro oggetto ad esso sottoposto dagli altri organi del Consorzio.

2. Il comitato tecnico-scientifico è formato da cinque membri esperti nelle materie di cui all'articolo 4 ed è composto:

a) da un membro designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

b) da un membro designato dalla regione Toscana;

c) da un membro designato dalla provincia di Grosseto;

d) da un membro designato dal comune di Orbetello;

e) da un membro designato dal comune di Monte Argentario.

3. Ai membri del comitato tecnico-scientifico è attribuito un gettone di pre-

senza per ogni giorno di riunione nella misura prevista dallo statuto e dalle leggi.

4. Alle riunioni del comitato tecnico-scientifico partecipa senza diritto di voto l'amministratore unico.

5. Ogni amministrazione di cui al comma 2 provvede a designare un membro supplente che la rappresenti in sostituzione degli effettivi con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

6. Il comitato tecnico-scientifico è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

7. Per la validità delle sedute del comitato tecnico-scientifico è necessaria la partecipazione della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

8. Il comitato tecnico-scientifico si riunisce almeno due volte all'anno.

9. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con gli altri enti consorziati, individua tra i membri nominati quello avente le funzioni di presidente del comitato tecnico-scientifico.

10. Il presidente del comitato tecnico-scientifico:

a) svolge funzioni di rappresentanza tecnica del Consorzio;

b) convoca e presiede le riunioni del comitato tecnico-scientifico;

c) formula indirizzi e pareri in merito ai contenuti e ai metodi tecnico-scientifici delle attività svolte dal Consorzio per l'attuazione del piano annuale delle attività;

d) ha funzioni di impulso verso l'amministratore unico per il recepimento degli indirizzi e dei pareri di cui alla lettera *c*).

Art. 9.

(Amministratore unico)

1. L'amministratore unico del Consorzio è nominato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione Toscana e sentiti gli altri enti consorziati, tra persone di sperimentata competenza in materia di tutela della natura e

dell'ambiente, in possesso di idonea laurea magistrale, o di titolo equivalente, e di comprovata esperienza manageriale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in enti locali o in strutture pubbliche o private equiparabili al Consorzio per entità di bilancio e per complessità organizzativa.

2. L'incarico di amministratore unico ha la durata di cinque anni e può essere rinnovato una sola volta. Esso può essere revocato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa deliberazione dell'assemblea degli enti consorziati:

a) in caso di mancato conseguimento dei risultati previsti;

b) in caso di gravi inadempienze;

c) in caso di violazione degli indirizzi di cui all'articolo 13.

3. L'incarico di amministratore unico non è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo.

4. Il trattamento economico dell'amministratore unico è determinato dall'assemblea degli enti consorziati con riferimento agli emolumenti spettanti, ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, ai dirigenti dello Stato di ruolo, comprese le retribuzioni di posizione e di risultato.

5. Oltre alle funzioni previste dallo statuto, l'amministratore unico:

a) rappresenta legalmente il Consorzio e ne cura la gestione tecnica e amministrativa, secondo le modalità e fatte salve le eventuali limitazioni previste dallo statuto;

b) predispone il piano annuale delle attività e il bilancio preventivo economico;

c) predispone il bilancio di esercizio;

d) predispone tutti gli altri atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli enti consorziati e ne assicura l'attuazione;

e) informa annualmente il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione Toscana e gli altri enti consorziati sull'attività del Consorzio, tramite apposita relazione;

f) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del comitato tecnico-scientifico.

Art. 10.

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, che ne individua anche il presidente, sentiti gli enti consorziati.

2. I membri del collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, precisamente, un membro da parte del comune di Orbetello o del comune di Monte Argentario, un membro da parte della regione Toscana e un membro da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3. Il collegio dei revisori dei conti resta in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.

4. Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti del Consorzio secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento di contabilità del Consorzio, adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti consorziati.

5. Il collegio dei revisori dei conti delibera validamente anche con la presenza di due componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. In assenza del presidente prevale il voto del membro più anziano.

6. Ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità annua nella misura stabilita dallo statuto e comunque non superiore:

a) per il presidente del collegio, al 10 per cento dell'indennità annua spettante

all'amministratore unico, esclusa la retribuzione di risultato;

b) per gli altri membri del collegio, all'8 per cento dell'indennità annua spettante all'amministratore unico, esclusa la retribuzione di risultato.

7. Ai componenti il collegio dei revisori dei conti residenti in sede diversa da quella del Consorzio è dovuto inoltre, quando si recano alle sedute dell'organo di controllo, il rimborso delle spese secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

8. Il collegio dei revisori dei conti verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, anche collaborando con l'amministratore unico, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.

9. Il collegio dei revisori dei conti controlla l'intera gestione, in base a criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dal Consorzio.

10. È obbligatorio acquisire il parere del collegio dei revisori dei conti, reso collegialmente, sul bilancio preventivo e sul bilancio di esercizio.

11. Il presidente del collegio dei revisori dei conti riferisce annualmente agli enti consorziati sui risultati dell'attività del collegio medesimo.

Art. 11.

(Bilancio di previsione e bilancio di esercizio)

1. Il bilancio preventivo economico annuale è adottato dall'assemblea degli enti consorziati entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ed è trasmesso, insieme alla relazione del collegio dei revisori dei conti, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento.

2. Il bilancio di esercizio è adottato dall'assemblea degli enti consorziati entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento ed è trasmesso per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della si-

curezza energetica, corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Il bilancio di previsione si compone del conto economico, della nota integrativa e del piano annuale degli investimenti. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa ed è redatto secondo i principi di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

4. Il bilancio di previsione è corredato di una relazione dell'amministratore unico che evidenzia i rapporti tra il piano annuale delle attività del Consorzio e le previsioni economiche.

5. Il bilancio di esercizio è corredato di una relazione dell'amministratore unico che evidenzia i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere.

6. L'eventuale risultato positivo di esercizio è accantonato a riserva. Almeno il 20 per cento dell'accantonamento a riserva è reso indisponibile per ripianare eventuali perdite nei successivi esercizi; la restante parte dell'accantonamento a riserva può essere destinata a investimenti o a iniziative straordinarie per il funzionamento del Consorzio, previa autorizzazione dell'assemblea degli enti consorziati.

Art. 12.

(Indirizzi all'attività)

1. Entro il 31 luglio di ogni anno, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono approvati gli indirizzi per l'attività del Consorzio, d'intesa con gli altri enti consorziati e in coerenza con quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

Art. 13.

(Conferenze di servizi)

1. In conformità agli obiettivi di semplificazione amministrativa dell'attività della pubblica amministrazione, può essere convocata un'apposita conferenza di servizi, alla quale possono partecipare soggetti pubblici diversi dagli enti consorziati, titolari di

specifiche competenze sul territorio del Consorzio.

2. La conferenza di servizi è volta ad acquisire autorizzazioni, atti, licenze, permessi e nulla osta comunque denominati, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Le determinazioni della conferenza di servizi si sostituiscono alle autorizzazioni, nulla osta e licenze finali e hanno lo scopo di velocizzare la conclusione dei procedimenti amministrativi, ad esclusione dei permessi di costruire e delle segnalazioni certificate di inizio attività previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 14.

(Vigilanza sul Consorzio)

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica esercita la vigilanza sull'amministrazione del Consorzio e può disporre ispezioni mediante la nomina di uno o più ispettori scelti tra il proprio personale dirigente o tra il personale dirigente degli enti consorziati al fine di verificare il regolare funzionamento del Consorzio medesimo.

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, prima di procedere all'esercizio dei poteri di vigilanza, ne dà tempestiva comunicazione agli altri soggetti consorziati.

Art. 15.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attività ordinaria del Consorzio è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e spe-

ciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

